



**Allegato I al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale  
n. 2942/DecA/60 del 23.11.2017**

**“Disposizioni per l’attuazione della misura FEAMP 1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili - art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014, e per l’attuazione di eventuali aiuti in esenzione istituiti con risorse regionali aggiuntive”**

**1) Premessa**

1.1 Le presenti direttive stabiliscono gli indirizzi generali per l’attuazione della misura FEAMP 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”, art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014, e per l’attuazione di eventuali aiuti in esenzione istituiti con risorse regionali aggiuntive.

**2) Obiettivo**

2.1 L’obiettivo della misura FEAMP 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”, art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014, è quello di finanziare regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE “habitat” e 2009/147/CE “uccelli”.

2.2 Sono indennizzati i danni causati da cetacei e da uccelli ittiofagi (cormorani).

**3) Dotazione finanziaria**

3.1 La dotazione finanziaria assegnata alla misura 1.40 - art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014 è ripartita secondo quanto di seguito specificato:

- 50% per il risarcimento dei danni causati dalle specie di cetacei;
- 50% per il risarcimento dei danni causati dalle specie di uccelli ittiofagi (cormorani).

3.2 Sono consentite rimodulazioni della suddivisione di cui al punto 3.1 sulla base di valutazioni effettuate dal Referente dell’Autorità di Gestione del FEAMP (RAdG) in funzione delle domande di risarcimento pervenute e delle indicazioni fornite da Argea Sardegna e dai Comitati scientifici di cui al punto 7.



3.3 Nel caso in cui la dotazione finanziaria assegnata alla misura venisse esaurita il Referente dell'Autorità di Gestione del FEAMP (RAdG) è autorizzato a richiedere all'Autorità di Gestione del FEAMP (AdG) una modifica del Piano finanziario volta ad assegnare alla misura le risorse necessarie a finanziare tutte le domande non finanziate e ulteriori regimi.

3.4 Nel caso di esaurimento della dotazione finanziaria assegnata alla misura 1.40 - art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014 – qualora venga rilevata la necessità di finanziare ulteriori regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE “habitat” e 2009/147/CE “uccelli” e non sia possibile procedere ad una modifica del piano finanziario FEAMP al fine di incrementare le risorse assegnate alla misura, possono essere individuate risorse regionali per l'istituzione di un aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2014, n. L 369). L'aiuto in esenzione viene attuato in linea con quanto previsto per l'attuazione della misura 1.40 - art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014 dalle presenti direttive.

#### **4) Localizzazione degli interventi**

4.1 La misura FEAMP 1.40 - art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014 è attuata nell'intero territorio regionale.

#### **5) Modalità di segnalazione della presenza di mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE “habitat” e 2009/147/CE “uccelli” (cetacei e cormorani).**

5.1 Al fine del riconoscimento dei danni alle catture causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE “habitat” e 2009/147/CE “uccelli” (cetacei e cormorani), prima della presentazione della domanda di risarcimento secondo quanto sarà previsto dal bando di attuazione della misura art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014, il beneficiario è tenuto ad inviare via PEC ad Argea Sardegna – Servizio istruttorie e attività ispettive (di seguito Argea) la segnalazione della presenza di cetacei e uccelli ittiofagi (cormorani) tale da arrecare potenziale danno alle catture.

5.2 La segnalazione è effettuata sulla base del modello che sarà allegato all'Avviso pubblico della misura - art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014 e contiene l'indicazione della/e specie individuate e dei potenziali danni alle catture da queste potenzialmente causabili.



## **6) Modalità di attuazione della misura art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014**

6.1 Il bando di attuazione della misura art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014, predisposto sulla base dei documenti attuativi forniti dall'Autorità di Gestione FEAMP, prevede, quando possibile, più finestre temporali annuali.

Il bando è pubblicato entro 45 giorni dall'approvazione da parte del RAdG dei criteri per la valutazione del danno e la quantificazione dell'indennizzo di cui al punto 6.6 predisposti dai comitati di cui al punto 7); tali criteri sono allegati al bando.

6.2 Il RAdG valuta l'opportunità di pubblicare bandi di attuazione della misura art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014 distinti per tipologia di specie tutelate che arrecano danni alle catture (cetacei, uccelli ittiofagi).

6.3 Sono soggetti ammissibili a cofinanziamento esclusivamente i pescatori e gli armatori di imbarcazioni da pesca che abbiano provveduto a segnalare la presenza di mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE "habitat" e 2009/147/CE "uccelli" (cetacei e cormorani) secondo quanto indicato al punto 5 delle presenti direttive.

Al fine del riconoscimento dei danni causati dai cormorani nelle lagune assentite in concessione dal Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, il soggetto beneficiario deve essere in regola con gli adempimenti previsti dall'atto di concessione con particolare riferimento al pagamento dei canoni e all'invio delle statistiche del pescato.

6.4 Le domande di sostegno devono pervenire ad Argea perentoriamente entro i termini di apertura e chiusura dell'avviso, con una delle seguenti modalità:

1. consegna a mano, direttamente presso gli uffici dell'Agenzia;
2. spedizione a mezzo raccomandata A/R;
3. invio tramite posta elettronica certificata (PEC).

6.5 L'accertamento e la valutazione dei danni vengono effettuati da Argea, in contraddittorio con il beneficiario, sulla base dei criteri stabiliti dai Comitati scientifici di cui al punto 7 delle presenti direttive.

In caso di necessità Argea può chiedere il parere dei Comitati scientifici di cui al punto 7 ai fini della quantificazione economica e della valutazione dei danni.



6.6 I Comitati scientifici di cui al punto 7 definiscono i criteri per la valutazione dei danni causati dai cetacei e dagli uccelli ittiofagi (cormorani) e per la quantificazione dell'indennizzo spettante, in linea con quanto previsto dalle presenti direttive e dai documenti attuativi predisposti dall'Autorità di Gestione FEAMP.

I criteri per la valutazione dei danni e la quantificazione dell'indennizzo prevedono l'utilizzo di dati oggettivi, tra cui quelli di seguito descritti:

- danni causati da uccelli ittiofagi:
  - dati rilevati nell'ambito dei censimenti dei cormorani condotti dalle Province con le risorse regionali che annualmente l'Amministrazione regionale, tramite l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, trasferisce loro;
  - dati sulla produttività dei compendi ittici gestiti dal competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
- danni causati da cetacei:
  - studi specifici sui danni causati da cetacei, con particolare riferimento a quelli condotti nel mare territoriale della Regione Sardegna.

I documenti per la valutazione dei danni e la quantificazione dell'indennizzo predisposti dai Comitati sono approvati con atto del RAdG.

## 7) Comitati scientifici

7.1 Al fine di definire i criteri per la valutazione dei danni causati dai cetacei e dagli uccelli ittiofagi (cormorani) e per la quantificazione dell'indennizzo spettante, il RAdG, con proprio atto, istituisce un apposito Comitato scientifico per ciascuna delle tipologie di danni indennizzabili dalla misura FEAMP 1.40 - art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014, come di seguito precisato:

- Comitato scientifico – riconoscimento dei danni causati da cetacei;
- Comitato scientifico – riconoscimento dei danni causati da uccelli ittiofagi (cormorani).

7.2 Il **comitato scientifico – riconoscimento dei danni causati da cetacei** è composto da un numero compreso tra 3 e 5 componenti ed è coordinato da un funzionario dell'Agenzia Agris. Fanno parte del Comitato esperti in materia di risorse ittiche ed esperti in materia di danni causati alle risorse ittiche dai cetacei.

Il Comitato è istituito con atto del referente dell'RAdG, su indicazione dell'Agenzia Agris.



**7.3 Il comitato scientifico – riconoscimento dei danni causati da uccelli ittiofagi (cormorani)** è composto da un numero compreso tra 3 e 5 componenti ed è coordinato da un funzionario dell'Agenzia Agris.

Fanno parte del Comitato funzionari dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ed esperti in materia di risorse ittiche e di danni causati da uccelli ittiofagi.

Il Comitato è istituito con atto del referente dell'RAAdG su indicazione dell'Agenzia Agris.

## **8) Attività dei Comitati scientifici**

8.1 I comitati scientifici di cui al punto 7) provvedono ai seguenti compiti:

- richiedere agli enti competenti i dati necessari per la definizione dei criteri per la valutazione dei danni causati dai cetacei e dagli uccelli ittiofagi (cormorani) e per la quantificazione dell'indennizzo spettante;
- elaborare un documento contenente i criteri per la valutazione dei danni causati dai cetacei e dagli uccelli ittiofagi (cormorani) e per la quantificazione dell'indennizzo spettante;
- raccordarsi con le istituzioni competenti per le attività di competenza;
- fornire chiarimenti in merito ai documenti prodotti;
- aggiornare, rettificare i documenti prodotti;
- aggiornare, tramite il proprio coordinatore, l'RAAdG in merito alle attività svolte.

8.2 I coordinatori dei comitati provvedono a convocare gli incontri mediante comunicazione scritta inviata per le vie brevi e curano la redazione di un verbale sintetico da inviare all'RAAdG, nella versione definitiva (sottoscritta da tutti i componenti presenti all'incontro).

8.3 Entro tre mesi dall'istituzione, il comitato scientifico - riconoscimento dei danni causati da cetacei e il comitato scientifico – riconoscimento dei danni causati da uccelli ittiofagi (cormorani) provvedono a presentare al RAAdG ciascuno un documento contenente le elaborazioni di competenza (rispettivamente criteri per la valutazione dei danni causati dai cetacei e dagli uccelli ittiofagi (cormorani) e per la quantificazione dell'indennizzo spettante).

8.4 I documenti prodotti dai Comitati sono in linea con quanto previsto dai documenti attuativi predisposti dall'Autorità di Gestione FEAMP.

8.5 I documenti di cui al punto 8.3 sono approvati dal RAAdG con proprio atto.



8.6 Il RAdG può chiedere modifiche e/o integrazioni ai documenti di cui al punto 8.3, sia in fase di prima approvazione degli stessi sia successivamente, sulla base di esigenze emerse in fase di attuazione.

8.7 I Comitati di cui al punto 7 possono riunirsi periodicamente anche successivamente l'elaborazione dei documenti di competenza di cui al punto 8.3 con il fine di aggiornare i documenti prodotti sulla base delle eventuali necessità riscontrate in fase di attuazione e per esprimersi su eventuali richieste di parere presentate da Argea o dal RAdG.

Il comitato si riunisce altresì su richiesta del RAdG.

8.8 Ai membri dei Comitati di cui al punto 7 può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto di seguito indicato:

- le spese sono rimborsate esclusivamente dietro presentazione del giustificativo in originale delle spese sostenute;
- in presenza di effettivi presupposti che legittimano il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio (esempio servizi pubblici di linea in orari inconciliabili con le esigenze relative all'attività svolta), i componenti dei Comitati che facciano uso del mezzo proprio hanno diritto ad un rimborso di importo pari al valore del biglietto ferroviario di Trenitalia "adulti 2° classe";

Per avere diritto ai rimborsi di cui sopra, i componenti dei Comitati devono trasmettere all'Agenzia Agris entro i 30 giorni successivi all'incontro per la partecipazione al quale hanno sostenuto le relative spese i giustificativi delle spese di viaggio in originale o apposita autodichiarazione secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia. Ai fini dei rimborsi l'Agenzia Agris utilizza le risorse per le attività di assistenza tecnica di cui all'art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014, assegnate con decreto 423/DecA/10 del 23.02.2017.

## **9) Periodo di ammissibilità**

9.1 Sono risarcibili i danni causati da mammiferi e uccelli protetti dalle direttive 92/43/CEE "habitat" e 2009/147/CE "uccelli" a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S del bando di attuazione della misura art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014.

## **10) Selezione delle domande di sostegno**

10.1 Le domande di sostegno sono selezionate utilizzando i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del FEAMP 2014/2020, i cui punteggi sono riportati nella seguente tabella



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2942/DECA/60

DEL 23.11.2017

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C ( $0 < C < 1$ )	Peso (Ps)
O1	Data di presentazione della domanda di sostegno	Data min: C= 1	1
		data min < Data ≤ metà periodo di apertura bando: C=0,8	
		metà periodo di apertura bando < Data < Data max: C=0,6	
		Data max: C=0	
O2	Maggiore entità del danno	A parità di data di presentazione:*	1
		entità danno > 10.000 euro C=1	
		5.000 euro ≤ Entità danno ≤ 10.000 euro C=0,8	
		3.000 euro ≤ Entità danno < 5.000 euro C=0,6	
		2.000 euro ≤ Entità danno < 3.000 euro C=0,4	
		1.000 ≤ Entità danno < 2.000 euro C=0,2	
		Entità danno < 1.000 euro C=0	

\* si intende a parità di *range* definito per la data di presentazione

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DEC. N. 2942/DECA/60

DEL 23.11.2017

## **11) Attività di divulgazione**

11.1 L'Agenzia Laore - Servizio Sviluppo delle filiere animali provvede ad attività di assistenza tecnica ai potenziali beneficiari e alle attività di informazione, divulgazione, promozione e comunicazione relative all'avviso FEAMP 1.40 - art. 40, par. 1, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014.

L'Agenzia si adopera affinché sia data la massima divulgazione all'avviso, sia attraverso l'informazione diretta ai potenziali beneficiari, sia attraverso sistemi di divulgazione che consentano di raggiungere il maggior numero di persone. A tal fine l'Agenzia può utilizzare le risorse assegnate per le attività di assistenza tecnica.

11.2 Il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e le Agenzie Argea e Agris collaborano con l'Agenzia Laore per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente.